



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

Originale

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale**. n. **8** Del **22/04/2026**

Oggetto :

DEFINIZIONE SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **ventidue**, del mese di **aprile**, alle ore diciotto e minuti trenta, nella sede istituzionale del Comune di Pavone Canavese.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA, ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. Sono presenti i Signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
BEVOLO ENDRO GIACOMO - Sindaco	Si
APRILE PIETRO - Assessore	Si
BEATA GETTO MARINA - Assessore	Si
BENEDETTO MARCO - Consigliere Comunale	Si
CAVALIERE MICHELE - Consigliere Comunale	Si
OTTINO GRAZIELLA DOMENICA - Vice Sindaco	Si
PALMIERI MARTINA - Consigliere Comunale	Si
PAONESSA ROBERTO - Consigliere Comunale	Si
SAVASTANO ANTONIO - Consigliere Comunale	Si
MINO PAOLA - Consigliere Comunale	Si
VITTONATTI ALESSIA - Consigliere Comunale	Si
BESSOLO VALENTINA - Consigliere Comunale	Si
FRANCO DAVIDE - Consigliere Comunale	Si
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale **Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa alla seduta l'Assessore esterno, **Arch. Marco Milanese**.

Il Sig. **Michele CAVALIERE**, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO : DEFINIZIONE SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i."
- Il Presidente del Consiglio, Sig. Michele Cavaliere, cede la parola all'Assessore all'Ambiente, Sig.ra Marina Beata Getto, la quale illustra la proposta in oggetto;
- Ritenuto di procedere all'approvazione della proposta in oggetto.
- Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese;

D E L I B E R A

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto: "**DEFINIZIONE SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2026** " munita dei prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i..

Successivamente, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese, delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE SCADENZE TASSA SUI RIFIUTI - TARI ANNO 2026

IL PROPONENTE: LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, che prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTE le seguenti deliberazioni ARERA:

- deliberazione n. 43 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"
- deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024- 2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- deliberazione n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 "Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "Bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate,

in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24”;

- deliberazione n. 355/2025/R/RIF del 29/07/2025 “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24”;
- deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05/08/2025 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3);

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- che a norma dell'art. 13 comma 15 ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 modificato dalla Legge 213/2023 art. 1 comma 74, tali atti sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato sull'importo del tributo nella misura percentuale del 5% confermata per l'anno 2026 con Decreto della Consigliera Delegata n. 313 del 06/11/2025;

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 25.7.2014 è stata istituita nel Comune di Pavone Canavese la Tassa sui Rifiuti – TARI – con decorrenza dal 01.01.2014 e con Deliberazione n. 32 del 25.07.2014 e s.m.i è stato adottato il relativo Regolamento;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 3 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

RILEVATO che il Comune di Pavone Canavese ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Regolamento Tari ha adottato il criterio previsto dal comma 651 art. 1 della L. 147/2013, tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della L. n. 147/2013 stabilisce che, ai sensi del comma 651, il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/1999 definiti, ogni anno, sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi d'uso del capitale (CK) oltre alla suddivisione dei costi fra fissi e variabili;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

VISTO il comma 677 della Legge 30 dicembre 2025 n. 199 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio per il triennio 2026-2028" che fissa al 31 luglio il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, modificando il previgente termine del 30 aprile previsto dall'art 3 comma 5 quinquies del DL N. 228/2021;

VISTO l'articolo 15-bis, comma 15-ter, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020 " (...) i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. (...)"

PRESO ATTO che risulta indispensabile anticipare la definizione e il flusso di cassa della TARI 2026 rispetto ai tempi di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani secondo le modalità stabilite da ARERA;

RITENUTO di fissare le scadenze di versamento, al fine di rispettare il nuovo dettato normativo sopra citato, garantendo stabilità nei flussi di cassa della TARI, pur ampliando la distanza temporale tra le rate, così come di seguito indicato:

- Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
- Importo rate:
 - Primo acconto, scadenza 3 giugno 2026, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2025 ai fini Tari;
 - Secondo acconto, scadenza 3 agosto 2026, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2025 ai fini Tari;
 - Terza rata a saldo, fissata in un'unica soluzione, il 2 dicembre 2026, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2026 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 3 giugno 2026;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile finanziario;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di definire, per le motivazioni indicate in narrativa che integralmente si richiamano, le scadenze nei versamenti della TARI, tassa sui rifiuti, per l'anno 2026 nelle misure di seguito indicate:
 - Numero rate: l'importo viene riscosso in numero tre rate, di cui due in acconto ed una a saldo.
 - Importo rate:
 - Primo acconto, scadenza 3 giugno 2026, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2025 ai fini Tari;
 - Secondo acconto, scadenza 3 agosto 2026, per un importo pari al 35% di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe vigenti al 31.12.2025 ai fini Tari;
 - Terza rata a saldo, fissata in un'unica soluzione, il 2 dicembre 2026, per un importo pari al saldo di quanto dovuto applicando alle superfici dichiarate le tariffe definite per l'Anno 2026 e scomputando gli acconti;

Le due rate d'acconto possono essere versate contestualmente entro il 3 giugno 2026;

- 3) di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti verrà trasmesso da parte del Comune, apposito e motivato avviso di pagamento, come previsto dalla deliberazione di ARERA n. 444/2019, contenente l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tassa sui rifiuti, tributo Tefa ed elementi perequativi, oltre il modello di pagamento precompilato;
- 4) di trasmettere telematicamente, a norma dell'Art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e s.m.e.i., la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente;
- 5) di pubblicare le tariffe adottate sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Ai sensi e per gli effetti degli art.49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. vengono espressi i seguenti PARERI:

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Marilena Ponte

- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio
Marilena Ponte

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Sig. Michele CAVALIERE

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Rita D'ANSELMO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi

con decorrenza dal

Ai sensi dell'art.124 del D.lgs 267/2000.

Pavone Canavese, li

Il Responsabile della Pubblicazione
Maura Raise

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

Per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione (art.134, comma 3, del D.Lgs 267/2000)

Il Responsabile della Segreteria
Maura RAISE
